

prot. n° 98 14 DB/100

Torino, 16 APR. 2009

AI SOGGETTI EROGATORI
DELL'ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI SVILUPPO RURALE
2007/2013 – AZIONE 214.1

- AGRIPiEMONTE CEREALI
- ASS.NE RISICOLTORI VERCELLESI
- “ “ PIEMONTESI
- CONFAGRICOLTURA
- CIPA-AT PIEMONTE
- FEDERAZIONE REGIONALE GRUPPI
COLTIVATORI SVILUPPO
- ORDINE DOTTORI AGRONOMI
- COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI
DI TORINO
- COORD. PROV.LE AGROTECNICI DI
CUNEO
- COORD. DEI COLLEGI DEI PERITI
AGRARI
- CADIR LAB
- CReSO
- ASPROPAT
- COLLEGIO INTERPROVINCIALE
AGROTECNICI ED AGROTECNICI
LAUREATI
- CENTRO ASSISTENZA
AGRICOLA LIBERI PROFESSIONISTI
- COPAGRI
- CAA CANAPA
- ANPA Piemonte
- 3 A S.r.l.
- Valoragri –SISA S.r.l.

ASPROCER

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO
AGRICOLO

AL SETTORE AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE COMUNITA' MONTANE
LORO SEDI

AL COORDINAMENTO REGIONALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO
STATO
C.SO GALILEO FERRARIS, 2
TORINO

OGGETTO: precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 e alla Disciplina Ambientale prevista dal Reg. (CE) 1234/07 per l'OCM ortofrutta

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche previste per l'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, con DD n. 218 del 24 marzo 2009, si ricorda che gli obblighi relativamente alle rotazioni colturali sono così definiti:

“In generale per le colture erbacee annuali e le orticole in pieno campo le aziende devono adottare una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture e preveda sullo stesso appezzamento al massimo un ristoppio per ogni coltura. Comunque nel quinquennio di impegno la stessa coltura non deve tornare per più di tre anni.

Ai fini del rispetto della rotazione colturale vengono considerate le coltivazioni principali (quelle per le quali viene corrisposto il premio), che devono coincidere con l'eventuale domanda PAC presentata per lo stesso anno.

Esclusivamente in quelle situazioni, individuate dalla Regione Piemonte, nelle quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali (ad es. aree collinari o montane, o con precipitazioni inferiori ai 500 mm/annui, o per la limitante natura del suolo, ecc.) e/o organizzativi aziendali (ad es. indirizzi colturali orticoli intensivi, ecc.), è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e consenta al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica.

Si specifica inoltre:

- i cereali autunno vernini (frumento tenero, frumento duro, orzo, avena, segale, triticale, farro) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;*
- per quanto riguarda il riso la coltura non va protratta per più di 3 anni sullo stesso appezzamento; la coltura che succederà al riso non potrà essere coltivata per più di due anni consecutivi; qualora l'introduzione di una coltura alternativa risulti impraticabile, dovrà essere attuato ogni anno il sovescio almeno sul 50% della superficie della coltura”.*

Come noto, il testo della norma è stato modificato rispetto agli anni precedenti per adeguarsi ai "Principi generali, criteri e linee guida per le Pratiche Agronomiche", documento approvato in data 4 settembre 2008 dal Comitato nazionale Produzione Integrata e al quale ogni disciplinare regionale deve risultare conforme.

In adempimento a quanto previsto, si danno qui di seguito le indicazioni necessarie per l'individuazione delle situazioni in cui il criterio generale di rotazione risulta incompatibile.

Caso A - aree individuate dal PSR come collinari e montane

Caso B - aziende zootecniche: qui l'incompatibilità è dovuta alla necessità di assicurare con la produzione aziendale un sufficiente numero di Unità Foraggiere

Caso C - orticole a indirizzo intensivo così come indicate nella Parte Speciale delle Norme Tecniche per la fertilizzazione delle orticole

Caso D - aree marginali a seminativi in aziende viticole o frutticole dove non è economicamente accettabile una modifica dell'assetto organizzativo aziendale, individuate come le aziende in cui il premio dei seminativi avvicendati non è superiore al 50 % del premio di fruttiferi e vite. Tale condizione viene valutata in riferimento al premio ammissibile del primo anno di impegno (senza considerare eventuali riduzioni di premio applicate ai seminativi e/o alle colture frutticole e viticole per il verificarsi di inadempienze).

Caso E - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette "valbe".


In tutti questi casi le aziende sono tenute al rispetto della norma meno vincolante (*"due colture nel quinquennio e al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica"*).

Le aziende che hanno aderito all'azione 214.1 del PSR nel 2007 potranno proseguire nell'impegno avendo come vincoli di avvicendamento quelli validi al momento dell'adesione all'azione, poiché l'applicazione di un criterio di avvicendamento, per essere agronomicamente corretta e attuabile senza squilibri organizzativi, deve essere avviata fin dal primo anno del periodo di impegno. L'obbligo di inserire nell'ordinamento aziendale la terza coltura richiesta dal nuovo criterio di avvicendamento comporterebbe un significativo mutamento nell'assetto aziendale, non previsto al momento dell'adesione alla misura e reso ancor più rilevante dal fatto di verificarsi quando il periodo di impegno è già in buona parte trascorso.

Saranno quindi soggette alle nuove norme di avvicendamento le aziende che aderiranno all'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 a partire dall'anno in corso.

IL DIRETTORE REGIONALE

(dr. Gianfranco Corgiat)



Torino, 5 MAG. 2010

prot. n° 13110/AB Neo
Pler. 2-60.100

AI SOGGETTI EROGATORI
DELL'ASSISTENZA TECNICA
PIANO DI SVILUPPO RURALE
2007/2013 – AZIONE 214.1

- AGRIPiEMONTE CEREALI
- ASS.NE RISICOLTORI VERCELLESI
- “ “ PIEMONTESI
- CONFAGRICOLTURA
- CIPA-AT PIEMONTE
- FEDERAZIONE REGIONALE GRUPPI
COLTIVATORI SVILUPPO
- ORDINE DOTTORI AGRONOMI
- COLLEGIO PROV.LE AGROTECNICI
DI TORINO
- COORD. PROV.LE AGROTECNICI DI
CUNEO
- COORD. DEI COLLEGI DEI PERITI
AGRARI
- CADIR LAB
- CReSO
- ASPROPAT
- COLLEGIO INTERPROVINCIALE
AGROTECNICI ED AGROTECNICI
LAUREATI
- CENTRO ASSISTENZA
AGRICOLA LIBERI PROFESSIONISTI
- COPAGRI
- CAA CANAPA
- ANPA Piemonte
- 3 A S.r.l.
- Valoragri –SISA S.r.l.

ASPROCER

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO
AGRICOLO

AL SETTORE AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE COMUNITA' MONTANE
LORO SEDI

AL COORDINAMENTO REGIONALE DEL
CORPO FORESTALE DELLO STATO
C.SO GALILEO FERRARIS, 2
TORINO


OGGETTO: ulteriori precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 - definizione delle aziende zootecniche

Facendo riferimento alla circolare n. 9914/DB 11.00 del 16/4/2009, nella quale si individuano le situazioni in cui gli assetti organizzativi aziendali e colturali risultano incompatibili con il criterio generale di avvicendamento colturale previsto dall'azione 214.1 del PSR 2007-2013, con la presente si intende circostanziare il caso B, riguardante le aziende zootecniche che hanno la necessità di assicurare con la produzione aziendale un sufficiente numero di Unità Foraggiere.

Ai fini dell'individuazione delle aziende che possono rispettare la norma meno vincolante (*"due colture nel quinquennio e al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica"*), si definiscono come zootecniche le aziende che hanno **una consistenza di almeno 5 UBA ed un carico zootecnico uguale o maggiore di 1 UBA/ha**. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di adesione. Si specifica che per il numero di UBA si fa riferimento a quello calcolato nel fascicolo aziendale (Anagrafe Agricola Unica del Piemonte) e gli ettari sono quelli in conduzione, esclusi cioè i terreni in asservimento.

Nel caso di aziende con allevamenti suinicoli, avicoli e cunicoli, siccome in queste tipologie di allevamento frequentemente si riscontrano casi in cui l'alimentazione del bestiame non si basa sulle colture aziendali (per es. molti casi di soccida), si richiede inoltre che l'azienda produca - a integrazione della domanda 2010 - una dichiarazione in cui si attesti che le produzioni dei seminativi aziendali siano in maggioranza utilizzate per l'alimentazione dei capi allevati; tale dichiarazione ed eventuali documenti a supporto di essa devono essere conservati e resi disponibili nel caso di *controllo in loco* da parte dell'Ente Delegato che potrà, tramite approfondimenti opportuni, verificarne la veridicità.

IL DIRETTORE REGIONALE
(dr. Gianfranco Corgiat)



Allegato: modello di dichiarazione integrativa della domanda 2010

PSR 2007-2013: Misura 214 (pagamenti agroambientali)
Azione 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata)

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA DOMANDA 2010
PER AZIENDE ZOOTECNICHE SUINICOLE, AVICOLE E CUNICOLE

Il Sottoscritto nato a il
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'azienda (denominazione)
.....(CUAA)
che ha presentato domanda di adesione all'azione 214.1 del PSR 2007- 2013,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, per assicurare il maggior numero di unità foraggere al proprio bestiame, intende ricorrere al tipo di avvicendamento colturale meno vincolante (*“due colture nel quinquennio e al massimo due ristoppi, a condizione che la coltura inserita fra i due ristoppi appartenga a una diversa famiglia botanica”*) previsto per le aziende zootecniche dalle Norme Tecniche di Produzione Integrata approvate con D.D. n. 316 del 23 marzo 2010 e D.D. n. 421 del 14 aprile 2010;

DICHIARA

inoltre che le produzioni dei seminativi in conduzione sono in maggioranza destinate all'alimentazione dei capi allevati in azienda.

.....
Luogo e data

.....
Firma